

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ



Newsletter Internazionale

MESE DI GENNAIO 2012

EMESSA IL 31 GENNAIO 2012

SOMMARIO

I.	Premessa	3
II.	Novità IASB	4
1.	Riunione IASB	4
2.	IASB work plan.....	7
3.	Ultimi documenti pubblicati dallo IASB.....	7
4.	Candidature per membro dello IASB.....	8
5.	Roundtable su Investment Entities	9
III.	Novità su IFRS Foundation	9
6.	Riunione Trustees.....	9
7.	Nomina Trustees	10
8.	Nomina dell'IFRS Advisory Council.....	10
IV.	Novità IFRS Interpretation Committee.....	10
9.	Riunione IFRS IC.....	10
V.	Novità EFRAG.....	13
10.	Riunione Technical Expert Group (TEG)	13
11.	Riunione Planning and Resources committee (PRC)	16
12.	Nomina di alcuni componenti del TEG dell'EFRAG	17
13.	Discussion paper EFRAG/ASB	17
VI.	Altri aggiornamenti.....	18
14.	Commissione Europea.....	18
15.	Fédération des Experts comptables Européens (FEE).....	18
16.	U.S. Securities and Exchange Commission	19

I. Premessa

L'OIC – Organismo Italiano di contabilità ha deciso di pubblicare con cadenza mensile un documento di aggiornamento sull'attività internazionale, che informi circa le novità che attengono alla materia contabile sulle quali è attivo un dibattito in tutti quei consessi internazionali ai quali l'OIC partecipa costantemente. Il documento pubblicato è predisposto dallo Staff dell'OIC e non è approvato dagli Organi tecnici dell'OIC.

L'obiettivo di tale documento è di riepilogare, sui principali temi in discussione, le decisioni prese dagli organismi contabili internazionali, oltre che aggiornare sulle novità che hanno interessato tali organismi nell'ultimo mese fino al 20 gennaio 2012.

Per agevolare la lettura, il documento si presenta articolato in diverse sezioni, identificate in rosso. All'interno di ciascuna sezione si distinguono paragrafi e sottoparagrafi. Al fine di consentire a chi fosse interessato un approfondimento, sono inseriti nel testo link ai documenti citati.

II. Novità IASB

1. Riunione IASB

- 1.1 Gli scorsi 13-16 dicembre si è tenuta la riunione del Board dello IASB. Per alcune sessioni, la riunione si è svolta congiuntamente con il FASB ([IASB Update](#)). Tra gli argomenti in agenda vi erano i seguenti.

Financial Instruments: Impairment

- 1.2 Nelle precedenti riunioni, i *Board* si erano orientati su un modello di *impairment, three-bucket approach*, secondo cui gli *assets* finanziari, ai fini della valutazione, vengono classificati in 3 diversi *buckets* in base al deterioramento nella qualità del credito. Tutti gli *assets* inizialmente sono posizionati nel *bucket 1* e nel momento in cui la qualità del credito inizia a deteriorarsi vengono trasferiti nei *buckets 2* o *3*.
- 1.3 Nel corso della riunione di dicembre, la discussione è proseguita in particolare sui seguenti aspetti:
- lo sviluppo di un principio per la determinazione delle perdite per le attività finanziarie incluse nel *bucket 1*: su tale punto si è deciso che la valutazione di tali attività finanziarie sia effettuata tenendo conto delle perdite attese che possono manifestarsi nei successivi 12 mesi;
 - lo sviluppo di un principio e di indicatori per il trasferimento di un'attività finanziaria dal *bucket 1* al *bucket 2*: si è deciso che il trasferimento dal *bucket 1* si verifica quando il deterioramento nella qualità del credito, rispetto al momento di rilevazione iniziale, è *more than insignificant* e la probabilità di default è tale che è almeno ragionevolmente possibile che i flussi finanziari contrattuali possano non essere recuperati. Il driver principale da considerare per determinare quando occorre trasferire l'attività finanziaria, e quindi rilevare le perdite attese sulla vita dello strumento, è rappresentato dalla probabilità di *default*. La proposta che sarà pubblicata includerà una *guidance* su possibili indicatori di deterioramento del merito creditizio;
 - si è convenuto che l'aggregazione di singole attività finanziarie ai fini di una valutazione collettiva del deterioramento del credito (trasferimento di portafogli dal *bucket 1*) avvenga sulla base di comuni caratteristiche di rischio "*shared*

risk characteristics". Anche su questo punto, la proposta finale includerà una *guidance* specifica;

- si è deciso che l'elemento che differenzia il *bucket 2* dal *bucket 3* è la *unit of evaluation*, per cui il *bucket 2* includerà strumenti valutati su base aggregata mentre il *bucket 3* soltanto strumenti valutati individualmente;
- i *Board* hanno, poi, esaminato l'applicazione del modello di determinazione delle perdite anche ai *debt securities* e ai *commercial and consumer loans*.

Insurance Contracts

1.4 In merito al progetto *Insurance Contracts*, il *Board* dello IASB in seduta congiunta con il FASB, ha discusso alcuni aspetti specifici relativi alle seguenti aree:

- in tema di *Participating Contracts*¹, i *Board* hanno confermato che in presenza di clausole di partecipazione dell'assicurato alla performance di un sottostante (c.d. *performance-linked participating features*) la relativa passività debba essere valutata coerentemente con il/i criterio/i di valutazione adottati per il sottostante secondo i principi contabili rilevanti. Oltre a discutere di questo aspetto, i *Board* hanno deciso:
 - riaffermando una precedente determinazione, che le opzioni e le garanzie implicite in un contratto assicurativo, salvo che non trovino separata trattazione nello *standard* relativo agli strumenti finanziari, debbono essere valutati nella stima complessiva del valore attuale dei flussi di cassa così come previsto dal *Building Block Approach* (BBA),² anche in presenza di contratti con clausole di partecipazione; inoltre
 - che la valutazione di una passività per contratti assicurativi con partecipazione debba tenere conto di tutti i flussi di pagamenti presenti e futuri anche se beneficiari degli stessi saranno soggetti diversi da

¹ Si tratta di quei contratti secondo i quali la prestazione a beneficio dell'assicurato dipende in tutto o in parte dall'andamento di un pre-definito parametro di redditività o gruppo di attività/passività.

² Secondo il *Building Block Approach* la valutazione della passività assicurativa sarebbe il risultato della somma algebrica delle seguenti componenti: (i) la stima dei flussi di cassa netti futuri derivanti dal contratto assicurativo (*Fulfillment Cash Flows*); (ii) la quantificazione del valore temporale del danaro (*Time Value of Money*) effettuata secondo la scelta di un opportuno tasso di sconto; (iii) la quantificazione di un aggiustamento per il rischio (*Risk Adjustment*) che misura l'incertezza associata ai flussi di cassa contrattuali stimati derivanti dal contratto; e (iv) un ammontare residuale (*Residual Margin*) che ha lo scopo di eliminare l'eventuale utile che potrebbe sorgere alla data rilevazione del contratto prima che l'assicuratore abbia effettivamente prestato alcuna copertura. Il FASB propone un modello sostanzialmente analogo, ma senza l'esplicita determinazione di un aggiustamento per il rischio.

quelli che risultano quali assicurati al momento della maturazione della *performance* sulla quale si basa la componente di partecipazione.

- È, inoltre, stato trattato il tema dei contratti assicurativi con periodo di copertura approssimativamente di 12 mesi, che sono generalmente riferibili nella prassi alle assicurazioni dei rami danni, confermando che le riserve per sinistri verificatisi (riportati o meno) debbano essere scontate secondo le regole generali previste per i contratti ai quali si applica il BBA nei casi in cui l'entità del calcolo del valore attuale sia rilevante (criterio della *materiality*) e decidendo di non fornire una guida per individuare delle soglie di rilevanza.
- In tema di contratti onerosi (*Onerous Contracts*), i *Board* hanno deciso che:
 - per i contratti contabilizzati secondo il modello principale, il BBA, vi è un contratto oneroso se il valore attuale dei flussi di cassa in uscita derivanti dal contratto assicurativo (tenuto conto anche del margine per il rischio) eccedono il valore attuale dei futuri flussi di cassa in entrata attesi dal contratto;
 - per i contratti assicurativi con periodo di copertura approssimativamente di 12 mesi, vi è un contratto oneroso se il valore attuale dei flussi di cassa in uscita derivanti dal contratto assicurativo (tenuto conto anche del margine per il rischio) eccedono il valore della riserva sinistri per il periodo di copertura ancora rimanente;
 - in ogni caso, la valutazione sulla possibile onerosità del contratto ricorre ogni qual volta vi sono circostanze e fatti che la rendano necessaria (verranno successivamente individuate in un'apposita sezione dello standard finale una guida per l'individuazione di tali fatti e circostanze).

Leases

- 1.5 Nel corso della riunione di dicembre i *Board* hanno discusso la contabilizzazione dei leasing in cui entrambe le parti, *lessor* e *lessee*, hanno il diritto di terminare il contratto, senza il pagamento di penalità, previo un breve periodo di preavviso (*cancellable leasing*). Alla luce delle decisioni in precedenza assunte dai *Board* relative alla definizione di lease term (*the non-cancellable period for which the lessee has contracted with the lessor to lease the underlying asset, together with any options to extend or terminate the lease when there is a significant economic*

incentive for an entity to exercise an option to extend the lease, or for an entity not to exercise an option to terminate the lease) e alla definizione di *short-term lease* (*leasing* che alla *date of commencement* ha una scadenza massima, includendo qualsiasi opzione di rinnovo, pari o inferiore ai 12 mesi), i *Board* hanno deciso che la definizione di *leasing* a breve si applica a tali *cancellable leasing* se il *non-cancellable period*, unitamente al periodo di preavviso, è inferiore all'anno.

- 1.6 Per i *leasing* di investimenti immobiliari, lo IASB³ ha deciso che la rilevazione dei canoni da parte del *lessor* avvenga su base lineare o con altro criterio sistematico, se più rappresentativo delle modalità con cui tali ricavi sono generati dall'investimento immobiliare. La decisione presa si applica a tutti gli investimenti immobiliari.

2. IASB work plan

- 2.1 Lo scorso 20 dicembre lo IASB ha aggiornato il proprio piano di lavoro da cui risulta:
- la pubblicazione di un *review draft* sull'*hedge accounting* è prevista entro marzo 2012, invece che entro il 2011, e l'uscita dello standard definitivo entro giugno 2012;
 - il posticipo della pubblicazione dell'ED sul *macro hedge* al terzo trimestre del 2012, precedentemente era prevista per giugno 2012;
 - uno slittamento del *re-exposure* del progetto *Leasing* dal primo al secondo trimestre del 2012. ([IASB work plan](#))

3. Ultimi documenti pubblicati dallo IASB

- 3.1 Lo scorso 20 dicembre lo IASB ha pubblicato l'[ED Transition Guidance – Proposed amendments to IFRS 10](#) che sarà in consultazione fino al 21 marzo 2012. Con l'ED lo IASB si propone di fornire chiarimenti in ordine alle disposizioni da seguire per la prima applicazione dell'IFRS 10.
- 3.2 In particolare, chiarisce che per *initial date of application* si intende la data di inizio del primo esercizio in cui l'IFRS 10 si applica per la prima volta e non la data di

³ Il FASB ha invece probabilmente prevederà un trattamento contabile differente per le investment companies.

inizio del primo esercizio comparativo presentato nel primo bilancio in cui si adotta l'IFRS 10.

- 3.3 Precisa, inoltre, che l'applicazione retroattiva dello standard non è richiesta quando la valutazione in ordine al consolidamento di un'entità porta alla stessa conclusione sia secondo lo IAS 27/SIC 12 sia applicando l'IFRS 10 alla data di prima applicazione. Rientra in questa fattispecie anche il caso in cui si dismette, in tutto o in parte, in un esercizio comparativo un *investee* che fino alla data di dismissione non sarebbe stato consolidato secondo lo IAS 27/SIC 12 ma lo sarebbe stato invece secondo l'IFRS 10.
- 3.4 In data 16 dicembre 2011 lo IASB ha pubblicato *Mandatory Effective Date and Transition Disclosures (Amendments to IFRS 9 and IFRS 7)*, che posticipa la data di entrata in vigore dell'IFRS 9 dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2015. Rimane comunque consentita la sua applicazione in via anticipata. ([comunicato stampa](#))
- 3.5 Il 16 dicembre 2011 lo IASB ha pubblicato 2 *amendments*:
- il primo allo IAS 32 *Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities*, come chiarimento delle regole previste dalla norma attuale sull'*offsetting*; ([comunicato stampa](#))
 - l'altro allo IFRS 7 *Disclosures—Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities*: per introdurre nuove disclosure al fine di consentire agli analisti di valutare gli effetti in bilancio dell'*offsetting* e meglio comparare tra loro i bilanci di diverse imprese. ([comunicato stampa](#))

4. Candidature per membro dello IASB

- 4.1 Lo IASB ha annunciato le dimissioni di Elke König da membro dello IASB, effettive dal 1° gennaio 2012. La König lascia la carica allo IASB in quanto è stata nominata Presidente della *German Federal Financial Supervisory Authority* (BaFin).
- 4.2 Lo IASB sta ricercando un nuovo componente del Board. L'incarico, di natura full-time, ha durata quinquennale, rinnovabile per un ulteriore mandato di tre anni. Le candidature devono essere presentate entro il 3 febbraio 2012. ([Bando IASB](#))

5. Roundtable su Investment Entities

5.1 Nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2012, lo IASB e il FASB hanno in programma di tenere una serie di *roundtable* al fine di discutere le proposte contenute nell'ED *Investment Entities* relative all'esclusione dal consolidamento di tali entità. In particolare, i *roundtable* avranno luogo a Toronto il 17 febbraio, a Londra il 29 febbraio, a Norwalk il 16 marzo e a Kuala Lumpur il 27 marzo. Per ulteriori indicazioni sulle *location*, si rinvia al sito [IASB](#).

III. Novità su IFRS Foundation

6. Riunione Trustees

6.1 Il 12 gennaio 2012 si è svolta a Singapore la riunione dei *Trustees*. Dalla riunione è emerso quanto segue:

- il presidente dello IASB, Hans Hoogervorst, ha aggiornato in merito alla consultazione sull'*Agenda consultation* 2011, riferendo che è in corso da parte dello staff l'esame delle lettere di commento ricevute. Tuttavia, riferisce che aspetti a cui si darà importanza, in quanto segnalati da vari *constituents*, sono rappresentati dalla necessità di un periodo di calma nell'attività di *standard-setting*, dallo sviluppo del *Framework* e del tema dell'*Other Comprehensive Income* (OCI);
- il *Due Process Oversight Committee* (DPOC) sta definendo la procedura da seguire nello svolgimento delle *post-implementation reviews* (PIR). I primi standards oggetto di PIR saranno l'IFRS 8 *Operating Segments* e l'IFRS 3 *Business Combination*. Il DPOC sta, inoltre, predisponendo un protocollo da applicare nell'ipotesi di disaccordo con lo IASB sul rispetto del *due process* seguito dal Board;
- con riferimento alla *Strategy Review*, i *Trustees* hanno valutato come rendere operative le proposte formulate. La pubblicazione del report finale sarà coordinato con l'attività di revisione della *governance* avviata dal *Monitoring Board*. Sono, tuttavia, già allo studio meccanismi volti ad integrare in maniera più efficace l'attività dei *national standard setters* con quella dello IASB.

7. Nomina Trustees

- 7.1 Il 3 gennaio 2012 i *Trustees* hanno annunciato la nomina di due nuovi componenti: Marco Onado, italiano, e Yong Li, cinese. L'incarico, approvato dal *Monitoring Board* dell'*IFRS Foundation*, avrà durata triennale (scadenza dicembre 2014) e potrà essere rinnovato per un ulteriore mandato. In particolare, Marco Onado è professore di Istituzioni finanziarie all'Università Bocconi di Milano oltre ad essere Presidente della *Pioneer Global Asset Management*, mentre Yong Li è presidente del *Chinese Institute of Certified Public Accountants* e vice Ministro delle Finanze della Repubblica popolare cinese. ([comunicato stampa](#))

8. Nomina dell'IFRS Advisory Council

- 8.1 Il 10 gennaio 2012, i *Trustees* hanno reso pubblica la nuova composizione dell'*IFRS Advisory Council*, a seguito della scadenza del periodo di mandato dei componenti alla fine del 2011. Tale composizione è effettiva a partire dal 1° gennaio 2012. I membri saranno in carica per uno, due o tre anni al fine di garantire continuità e sistematica rotazione della partecipazione. È stato riconfermato per due anni Paul Cherry in qualità di Presidente dell'*Advisory Council*, mentre Patrice Marteau e Charles Macek sono stati nuovamente nominati Vice-Presidenti, rispettivamente per uno e 3 anni. (in allegato la [composizione dell'IFRS Advisory Council](#))

IV. Novità IFRS Interpretation Committee

9. Riunione IFRS IC

- 9.1 In data 17 e 18 gennaio si è tenuta la riunione dell'*IFRS Interpretation Committee* (IFRS IC). Sono di seguito illustrati i principali temi discussi dalla IFRS IC.
- 9.2 IAS 32 - *Put option written over non-controlling interest* (NCI): è proseguito l'esame della questione sottoposta all'IFRS IC nel 2010 in merito alla contabilizzazione dei cambiamenti nel valore delle *put option* emesse dalla controllante su NCI. Nel corso della riunione, l'IFRS IC ha deciso, in via provvisoria, che tutte le variazioni nella valutazione dei NCI debbano essere rilevate a *profit or loss*. Lo Staff aggiornerà il Board per avere indicazioni su come procedere.

9.3 IAS 2 - *Long-term prepayments for inventory supply contracts*: la questione sottoposta all'IFRS IC riguarda la rilevazione degli interessi attivi sui pagamenti anticipati e ricevuti. In particolare, la *submission* presentata riguarda il caso in cui un produttore stipula con il fornitore un contratto di fornitura per l'acquisto di materie prime a prezzi determinati. Ai sensi di tale contratto, il produttore deve effettuare un pagamento anticipato al fornitore che sarà compensato con futuri ordini di materie prime. L'anticipo non è rimborsabile, quindi se il produttore non emette l'ordine, il fornitore può acquisire a titolo definitivo le somme versate in anticipo. L'anticipo non matura interessi.

Nella prassi si è rilevata una diversità di comportamento, infatti alcuni rilevano gli interessi attivi sul pagamento anticipato e incrementano i costi di vendita, mentre altri sostengono che, poiché l'anticipo non è convertibile in *cash*, non può essere contabilizzato come uno strumento finanziario, e, quindi, gli interessi attivi non sono iscrivibili. Quest'ultima posizione è quella che è emersa in via prevalente dall'*outreach* condotto con i NSS. L'IFRS IC riconosce che gli IFRSs non contengono una *guidance* chiara sulla questione, tuttavia, nota che l'ED *Revenue from contracts with Customers* del novembre 2011 dà indicazioni su come tener conto del *time value* nella determinazione del *transaction price* che si applicherebbero ai fini del bilancio del venditore in caso di anticipi ricevuti, e, per analogia, dal lato dell'acquirente. Se lo IASB concordasse con la posizione dell'IFRS IC e ritenesse che l'IFRS IC debba occuparsi della questione, lo staff procederà a sviluppare una proposta.

9.4 Tra le proposte di *annual improvement 2009-2011* che l'IFRS IC ha deciso di raccomandare allo IASB di finalizzare, quella relativa all'IFRS 1 *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards — Repeated application of IFRS 1* potrebbe assumere particolare rilievo. In particolare, si proponeva di chiarire che un'impresa deve applicare l'IFRS 1 (anno X) quando il suo ultimo bilancio (anno X-1) non conteneva una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve. Ciò varrebbe anche nel caso in cui l'impresa abbia applicato l'IFRS 1 in un esercizio precedente rispetto all'ultimo bilancio redatto (anno X-2). Si proponeva, quindi, l'applicazione dell'IFRS 1 per più di una volta, in caso di nuova adozione degli IFRSs (per esempio, società non più quotata che si quota nuovamente ma che nel frattempo era ritornata ad applicare i *local GAAP*). Alcuni commentatori

hanno fatto notare che in Paesi dove è previsto un meccanismo di omologazione degli IFRS, molte imprese potrebbero ricadere nella fattispecie di seconda applicazione IFRS, solo per il fatto che lo standard contabile sia stato omologato in ritardo rispetto alla data di prima applicazione.

Alla luce dei commenti ricevuti, l'IFRS IC ha deciso di raccomandare al Board che (i) la *repeated application* di IFRS 1 debba essere consentita e (ii) un'entità debba dare *disclosure* della ragione per la quale ha smesso di applicare gli IFRSs e del motivo per cui li applica nuovamente. Qualora l'entità scelga di non applicare l'IFRS 1, dovrà applicare gli IFRSs retroattivamente in linea con lo IAS 8, come se non avesse mai interrotto la loro applicazione. L'IFRS IC porta all'attenzione del Board che adesso l'*amendment* va oltre le intenzioni originarie.

- 9.5 IFRS 11 *Acquisition of interest in a joint operation*: è proseguita la discussione sulla questione relativa alle significative differenze che potrebbero sorgere, a seguito dell'adozione dell'IFRS 11 *Joint Arrangements*, in merito alla contabilizzazione dell'acquisizione di partecipazioni in *joint operation*, nei casi in cui le attività delle *joint operation* costituiscano un *business* ai sensi dell'IFRS 3. Non è chiaro, infatti, se in questi casi sia appropriato applicare i criteri di rilevazione dell'IFRS 3, di norma applicati nei casi in cui il controllo è acquisito in maniera totalitaria.

L'IFRS IC ha deciso che per risolvere tale *issue* il modo migliore è aggiungere una *guidance* all'IFRS 11. Lo staff presenterà la bozza di raccomandazione per il Board alla prossima riunione dell'IFRS IC.

- 9.6 IFRIC 12 - *Payments made by an operator in a service concession arrangement*: è proseguita la discussione sulla richiesta pervenuta di chiarire sia il trattamento contabile dei pagamenti effettuati dall'*operator* verso il *grantor* (o un terzo) per l'utilizzo di attività materiali, sia il trattamento contabile dei pagamenti contrattuali, fissi o variabili, che l'*operator* è obbligato ad effettuare al *grantor* (concedente) per il diritto a gestire la concessione (cd *concession fees*). Non è chiaro, infatti, in quali circostanze tali fattispecie rientrino nell'ambito dell'IFRIC 12 o di altri principi (e.g. IAS 17). Nel corso della riunione nessuna decisione è stata assunta; lo staff è stato incaricato di presentare, per la prossima riunione, ulteriori approfondimenti.

V. Novità EFRAG

10. Riunione Technical Expert Group (TEG)

- 10.1 La riunione di gennaio del TEG⁴ dell'EFRAG ha affrontato vari argomenti tra cui quelli di seguito illustrati.
- 10.2 Endorsement IFRS 13 “Fair value measurement” (final advice). Il TEG ha emesso parere favorevole all'*endorsement* del principio contabile emesso dallo IASB in merito alle modalità di misurazione del *fair value*.
- 10.3 L'EFRAG ha dibattuto in merito ai *draft endorsement advices* dei principi IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 e IAS 28 che saranno a breve messi in consultazione.
- Endorsement IFRS 10 “Consolidation” (draft advice). Tra gli elementi oggetto di discussione si segnala che l'EFRAG ha intenzione di sollecitare uno slittamento della data di prima applicazione obbligatoria per le imprese europee. Ciò è conseguenza sia dell'esito del *field test*, sia del fatto che lo IASB ha in corso due progetti che potrebbero portare ad un cambiamento dell'IFRS 10 (chiarimento delle regole di prima applicazione e introduzione di un'eccezione al consolidamento delle *investment entities*).
 - Endorsement IFRS 11 “Joint Arrangements” (draft advice). Con riguardo a questo principio, l'OIC ha riscontrato alcune criticità. Il problema riguarda soprattutto il trattamento contabile che l'IFRS 11 riserva nel bilancio separato alle cd. *joint operation* organizzate attraverso forme partecipative. In tali circostanze l'IFRS 11 non impone la rilevazione della partecipazione nel bilancio separato, ma direttamente le attività e le passività della partecipata sulle quali, in sostanza, la partecipante è direttamente esposta ai diritti e alle

⁴ Si ricorda che il TEG dell'EFRAG si esprime in merito alla omologabilità in Europa di un principio contabile internazionale solo da un punto di vista tecnico. Il TEG emette il suo parere prima in forma di *draft* e successivamente, dopo aver valutato i commenti ricevuti dai *constituents* europei, in forma di *final*. Il parere dell'EFRAG rappresenta la prima fase del processo di omologazione, che si conclude con l'emissione del regolamento europeo nella gazzetta ufficiale. Come previsto da regolamento Europeo 1606/2002 un principio contabile internazionale è da considerarsi applicabile in Europa solo dopo la pubblicazione di un apposito regolamento, approvato dall'*Accounting Regulatory Committee* (ARC) senza che vi siano state opposizioni dal *Council* o dal parlamento europeo.

obbligazioni che ne risultano. L'OIC ha espresso piena contrarietà a questo trattamento contabile nel bilancio separato in presenza di una partecipazione, principalmente perché incoerente col normale trattamento contabile che gli IFRS riservano alle partecipazioni nei bilanci separati. Ciò pone un problema di stabilire quale sia l'informazione "relevant" per le partecipazioni nel bilancio separato, se quella sintetica al costo o al *fair value*, come previsto dallo IAS 27, oppure quello introdotto dall'IFRS 11.

- 10.4 Lettera (draft) di commento all'ED "Revenue recognition". L'EFRAG ha approvato la lettera di commento all'ED sulle *revenue recognition*, i cui termini per la consultazione dello IASB scadono il 13 marzo 2012. Ancorché l'EFRAG supporti nel complesso la nuova proposta di principio pubblicata dallo IASB, rileva alcune criticità relative all'applicazione di specifiche parti dell'*exposure draft*. L'OIC sta conducendo in Italia un *field test* sull'applicazione dell'*exposure draft*, che sarà sia di supporto per l'EFRAG per il completamento del *field test* europeo, sia per l'OIC per la posizione definitiva da assumere sul documento dello IASB.
- 10.5 Lettera (finale) di commento all'ED "Investment entities". L'EFRAG ha approvato la lettera di commento all'ED *Investment entities*, nella quale supporta solo parzialmente la proposta dello IASB. In tale ED lo IASB propone di introdurre un'eccezione all'applicazione del principio sul consolidamento per le cd. *investment entities* (definite nell'ED). In base all'ED tali società dovranno esporre al *fair value* le proprie partecipazioni di controllo. Tale eccezione, tuttavia non è estesa anche al bilancio consolidato della controllante non quotata, che controlla la *investment entity*. Sebbene l'EFRAG sia d'accordo a concedere un'eccezione al consolidamento delle *investment entities* non concorda sul limitarne l'applicazione alle sole *investment entities*, ritenendo coerente l'applicazione di tale principio anche alla eventuale parent company della *investment entities*. Contrariamente a quanto espresso dall'EFRAG, l'OIC ha espresso parere contrario alla posizione dello IASB. Come manifestato nella lettera di commento inviata all'EFRAG, l'OIC si è dichiarato contrario all'introduzione di eccezioni al principio generale del consolidamento basate sulla tipologia di società che redige il bilancio. L'OIC ha inoltre chiesto allo IASB e all'EFRAG di dimostrare che effettivamente questa proposta soddisfa una specifica richiesta di informativa da parte degli investitori e dei creditori (*users* del bilancio IFRS).

- 10.6 Lettera di commento (draft) all'ESMA paper sulla materiality. L'ESMA ha recentemente emesso un documento di consultazione sul tema della materialità nella redazione del bilancio. Il termine per i commenti scade il 23 febbraio 2012. L'EFRAG ha discusso la bozza di lettera di commento nel corso della riunione. In generale, dalla discussione emerge che l'EFRAG supporta l'iniziativa dell'ESMA, tuttavia nota che è compito dello IASB emanare guide applicative sul tema. Tra le considerazioni più prettamente tecniche, l'EFRAG nota che il concetto di materialità non può mai essere considerato da un mero punto di vista quantitativo, ma richiede un attento esercizio di valutazione anche in termini qualitativi. L'EFRAG ha in corso un progetto sulla *disclosure* che probabilmente affronterà anche il tema della materialità.
- 10.7 Endorsement Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities (Amendments to IAS 32 and IFRS 7). Il TEG ha espresso parere favorevole all'*endorsement* degli emendamenti allo IAS 32 e all'IFRS 7 in merito all'*offsetting*. I chiarimenti introdotti allo IAS 32 e le nuove *disclosure* dell'IFRS 7 che richiedono l'espressione degli ammontari lordi delle poste di bilancio che sono esposte al netto nello stato patrimoniale non creano particolari problemi di *endorsement*. Tuttavia su questo tema emerge il fatto che con questi emendamenti permangono irrisolti i problemi di convergenza con il FASB. Le differenti regole di *offsetting* degli strumenti finanziari rappresentano oggi la differenza di principio che produce il maggior impatto di carattere quantitativo sui bilanci. Il fatto che talune voci siano esposte al netto secondo un corpus di principi e non per l'altro ha un effetto particolarmente distorsivo sul calcolo della leva finanziaria.
- 10.8 Altri pareri di endorsement (finale). Il TEG ha dato parere positivo di *endorsement* ai seguenti principi recentemente pubblicati dallo IASB:
- *IFRIC Interpretation 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine;*
 - *Deferred tax: Recovery of Underlying Assets (Amendments to IAS 12);*
 - *Severe Hyperinflation and Removal of fixed dates for first-time adopters (Amendments to IFRS 1).*

11. Riunione Planning and Resources committee (PRC)

- 11.1 Il giorno 11 gennaio 2012 si è tenuta la riunione del PRC dell'EFRAG nel corso del quale sono stati affrontati vari argomenti tra cui quelli di seguito illustrati.
- 11.2 Miglioramento delle modalità di lavoro nei progetti *proactive*. Come noto l'obiettivo dei progetti *proactive* è quello di influenzare i lavori dello IASB per affrontare argomenti che siano rilevanti per l'Europa, stimolando il dibattito tra tutte le parti interessate in Europa sulle tematiche contabili. I progetti sono normalmente condotti da uno o più *standard setters* europei e l'EFRAG. Nel corso della riunione si è convenuto che è necessaria una maggiore fluidità di comunicazione tra i *Board* dei *national standard setters* (NSS) coinvolti direttamente nel progetto e l'EFRAG TEG. E' compito del PRC definire chiaramente l'ambito di applicazione del progetto e monitorarne l'andamento (senza entrare nel merito delle questioni tecniche).
- 11.3 Futuri progetti *pro-active*. Il PRC ha discusso l'esito dell'*agenda consultation* dello IASB, per stabilire se vi siano dei progetti che lo IASB potrebbe considerare in futuro sui quali l'EFRAG e i NSS potrebbero promuovere un progetto *proactive*. Data la scarsità di risorse a disposizione, i NSS hanno convenuto di selezionare attentamente i progetti sui quali avviare attività *pro-active*. In particolare:
- *Conceptual Framework*. Nell'ambito del processo di revisione del *conceptual framework*, il PRC ha discusso in merito all'opportunità di promuovere progetti in merito alla *performance reporting*, agli elementi del bilancio (tra cui il tema della distinzione fra passività e patrimonio netto), ai criteri di rilevazione delle attività e passività in bilancio e alla valutazione delle attività e delle passività (tema legato all'esito dell'attuale progetto *business model*);
 - *Rate regulated activities*. Si tratta di un argomento interessante che riguarda la modalità di rilevazione dei ricavi in alcuni settori altamente regolamentati. L'opportunità di avviare un progetto al riguardo dovrebbe essere valutata unitamente alla volontà dello IASB di riconsiderare il progetto;
 - *Emission rights*. Il tema, riguardante le modalità di contabilizzazione dei certificati ambientali ottenuti dalle imprese nell'ambito dei meccanismi di

riduzione dei gas ad effetto serra, ha fatto riscontrare un buon livello di interesse tra i membri del PRC;

- *Goodwill impairment and amortisation*. Il progetto è stato proposto dall'OIC al fine di chiarire quale sia il modello contabile più appropriato per rappresentare il fenomeno del deperimento del *goodwill* (*impairment* annuale o ammortamento su basi sistematiche). Il progetto affronterà il tema da due punti di vista: concettuale, per comprendere i meriti informativi dei due approcci in relazione alle finalità del bilancio IFRS; empirico, per capire come nella prassi ha trovato applicazione il modello attuale da quando è stato introdotto con l'IFRS 3. Il progetto ha riscontrato ampio supporto dagli standard setter presenti alla riunione.

11.4 Nel quadro delle attività *pro-active*, si segnala l'avvio del progetto sul bilancio separato a cui partecipano, oltre l'EFRAG, l'OIC e gli standard setter spagnolo e olandese. Il gruppo di lavoro, dopo aver effettuato una ricognizione dell'applicazione degli IFRS ai bilanci separati in ambito europeo, ha cominciato l'analisi delle fattispecie nelle quali si ravvisa una carenza di disciplina nel corpus dei principi contabili internazionali. L'obiettivo è di presentare i primi risultati dell'analisi per il mese di febbraio.

12. *Nomina di alcuni componenti del TEG dell'EFRAG*

12.1 Il 21 dicembre u.s., il *Supervisory Board* dell'EFRAG ha annunciato la composizione del TEG che sarà effettiva dal 1° aprile 2012. Sono stati nominati due nuovi componenti Joanna Frykowska (auditor) e Serge Pattyn (user). Tra i membri riconfermati c'è il membro italiano Giovanni Andrea Toselli. ([comunicato stampa](#))

13. *Discussion paper EFRAG/ASB*

13.1 In data 22 dicembre 2011, l'EFRAG e lo standard setter inglese (ASB) hanno pubblicato il [Discussion paper "Improving the Financial Reporting of Income Tax"](#), in consultazione fino al 29 giugno 2012. Il progetto rientra nelle iniziative *pro-active* promosse dal Planning and Resources Committee (PRC) dell'EFRAG in collaborazione con gli standard setters europei, al fine di stimolare il dibattito

su tematiche di particolare interesse e fornire un contributo all'attività di standard-setting dello IASB.

- 13.2 Il progetto ha l'obiettivo di rivedere l'attuale trattamento contabile delle imposte previsto dallo IAS 12, alla luce delle critiche mosse allo standard internazionale in termini di difficoltà applicative e utilità ai fini decisionali dell'informativa fornita. Il progetto è stato suddiviso in due fasi. La prima fase si è conclusa con la pubblicazione del *Discussion paper* in oggetto che si concentra su alcuni aspetti dello IAS 12 e presenta una preliminare analisi di alcuni approcci alla contabilizzazione delle imposte mentre la seconda fase cercherà di sviluppare in maniera più approfondita uno di tali approcci.

VI. Altri aggiornamenti

14. *Commissione Europea*

- 14.1 Nel mese di ottobre 2011 è stata pubblicata la [proposta di modifica delle direttive IV e VII](#) relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati di alcune tipologie di società dell'Unione Europea. Secondo quanto previsto dalla bozza, il recepimento da parte degli Stati Membri dovrebbe avvenire entro il 1° luglio 2014.
- 14.2 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha formalmente richiesto all'OIC di assisterlo sia nella fase di negoziazione della proposta in sede comunitaria sia nella fase del suo recepimento in Italia.
- 14.3 L'OIC sta procedendo nelle consultazioni con i propri *stakeholders* al fine di rappresentare al Ministero il punto di vista sulle questioni più rilevanti della proposta di direttiva.

15. *Fédération des Experts comptables Européens (FEE)*

- 15.1 Il 23 dicembre u.s. la FEE ha pubblicato un documento intitolato "[Professional Accountants' Contribution in the Current Economic Difficulties: Enhancing Transparency and Confidence.](#)" Ritiene che gli esperti della professione contabile possano svolgere un ruolo importante nell'attuale scenario economico, contribuendo a ripristinare la fiducia nei mercati finanziari.

15.2 Nello specifico, il documento contiene un insieme di questioni che i *preparers*, i revisori e il settore pubblico dovrebbero considerare nella attuale crisi finanziaria. La FEE pone l'attenzione sui seguenti temi: la valutazione delle attività, l'*impairment* delle attività finanziarie e non finanziarie, il tema della continuità aziendale, *disclosures*, aree di particolare *audit attention*, *governance* del settore pubblico.

16. U.S. Securities and Exchange Commission

16.1 Il 6 gennaio 2012 la divisione Corporate Finance della SEC ha emesso una [guidance](#) sulla *disclosure* da fornire circa l'esposizione ai titoli di debito sovrani europei, nella quale siano indicati i fattori di rischio legati al possesso di tali strumenti.

16.2 Tra le raccomandazioni fornite nel documento c'è quella di dettagliare l'esposizione a tali titoli per paese, tipologia di controparte e categorie di strumenti finanziari. E' inoltre richiesto di fornire informativa delle circostanze in cui le perdite su titoli di debito sovrani europei non sono coperte da strumenti finanziari a copertura del rischio di credito della controparte (eg. CDS).